

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 agosto 1979, n.60"

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 agosto 1979, n.60"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

L'art. 5 della L.R. 30 agosto 1979, n.50, è sostituito dal seguente:

" Per l'assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art.8, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di idonei locali e attrezzature necessarie per il loro funzionamento nonchè di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è, altresì, assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma I, nonchè agli uffici di cui al II comma del presente articolo, personale inquadrato nel ruolo regionale e personale assunto dalla Regione ai sensi della legge statale 1.6.1977, numero 285, secondo i seguenti criteri:

Consiglio Regionale
della Puglia

- a) due dipendenti, di cui uno - non superiore al settimo livello funzionale - in qualità di Segretario del Presidente del Gruppo, per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma dell'art.8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualunque sia la consistenza numerica;
- b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque, o frazioni di almeno due, Consiglieri appartenenti al Gruppo.

L'assegnazione del personale è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; l'indicazione dei Presidenti dei rispettivi Gruppi è vincolante.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura."

ART. 2

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari, la Regione Puglia assegna all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

- a) una quota di:
 - L. 1.000.000 per i Gruppi di un Consigliere;
 - L. 1.700.000 per i Gruppi fino a nove Consiglieri;
 - L. 2.800.000 per i Gruppi oltre nove Consiglieri;
- b) una quota fissa di L. 200.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;
- c) per l'aggiornamento culturale:
 - L. 200.000 per i Gruppi di un Consigliere;
 - L. 600.000 per i Gruppi fino a nove Consiglieri;
 - L. 1.500.000 per i Gruppi oltre nove Consiglieri.

ART. 3

I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi e, in particolare per: spese postali, di cancelleria, telefoniche, tipografiche e di trasporti; l'aggiornamento culturale: visite di istruzione, iniziative di studio, informazioni e consultazioni, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionalmente collegata ai lavori del Consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un elenco delle spese sostenute per categorie e una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 28 febbraio 1985
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Guaccero)

5 MAR 1985



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)